


L U I G I

PER GRAZIA DI DIO E
ARCIVESCOVO METROPOLITA
CAMPAGNA



MORETTI

DELLA SEDE APOSTOLICA
DI SALERNO
ACERNO

DECRETO ARCIVESCOVILE PER IL SUONO DELLE CAMPANE

Al n. 1445 del *Benedizionale* si legge: " Risale all'antichità l'uso di ricorrere a segni o a suoni particolari per convocare il popolo cristiano alla celebrazione liturgica comunitaria, per informarlo sugli avvenimenti più importanti della comunità locale, per richiamare nel corso della giornata a momenti di preghiera, specialmente al triplice saluto alla Vergine Maria. La voce delle campane esprime dunque in certo qual modo i sentimenti del popolo di Dio quando esulta e quando piange, quando rende grazie o eleva suppliche, e quando, riunendosi nello stesso luogo, manifesta il mistero della sua unità in Cristo Signore".

L'uso delle campane, espressione culturale della comunità ecclesiale, strumento di richiamo per celebrazioni liturgiche e manifestazioni di pietà popolare, da sempre caratterizza momenti significativi della vita della comunità cristiana e di singoli fedeli.

Visto che negli ultimi tempi è divenuto motivo di contestazioni per diverse ragioni;

tenuto conto che esso rientra nell'ambito della libertà religiosa, secondo la concezione propria della Chiesa cattolica e gli accordi da essa stipulati con la Repubblica Italiana;

considerato che la Chiesa intende tutelarlo e disciplinarlo in modo esclusivo, con attenzione alle odierne condizioni sociali;

preso atto che, anche nella nostra Diocesi, si rende opportuno una regolamentazione del suono delle campane, che ne salvaguardi le caratteristiche tipicamente religiose nel rispetto delle attuali esigenze della popolazione;

con il presente Decreto

STABILISCO

che nella nostra Diocesi si osservino le seguenti disposizioni:

1. Il suono delle campane è consentito solo per i seguenti scopi:

- indicare le celebrazioni liturgiche e le altre manifestazioni di preghiera e di pietà popolare;
- essere segno, in particolari circostanze, che accompagna le suddette celebrazioni;
- scandire i momenti è più importanti della vita della comunità cristiana (feste, lutti, ecc.)
- richiamare al mattino, a mezzogiorno e a sera il saluto a Maria.

Altri utilizzi potranno essere richiesti e consentiti, in via eccezionale, dall'Ordinario diocesano.

2. Il suono delle campane, per gli scopi sopra indicati, è consentito:

- nei giorni feriali dalle ore 7,00 alle ore 21,00 in Città; in paese dalle ore 7,00 alle 22,00;
 - nei giorni festivi dalle ore 7,00 alle ore 21,00 in Città; in paese dalle ore 7,00 alle 22,00;
- Costituiscono eccezioni: la Veglia Pasquale, la notte di Natale, la festa patronale.


3. Gli orari indicati al n. 2 vanno rispettati anche per gli eventuali rintocchi dell'orologio campanario, qualora il suo utilizzo sia di competenza della parrocchia o di altro ente ecclesiastico

a cui spetta l'ufficiatura dell'edificio di culto. I rintocchi devono essere limitati alle ore o, di più, alle mezz'ore e non essere ripetuti.

4. La durata del suono per l'avviso delle celebrazioni liturgiche non deve mai superare i tre minuti, ad eccezione delle solennità e della festa patronale, nelle quali non si dovrà superare i cinque minuti.
5. L'intensità del suono deve essere, se possibile (nel caso di amplificazione) regolata in modo tale che, con attenzione al contesto ambientale in cui l'edificio di culto è inserito, le campane mantengano la funzione di segno (siano quindi percepibili da parte dei fedeli), ma non fonte di disturbo.
6. Le presenti disposizioni si applicano, per quanto possibile, anche quando il suono è riprodotto mediante strumenti meccanici o elettronici.

Salerno, dal Palazzo Arcivescovile, 30 ottobre 2012

Reg. Vol. IX p. 454 n. 204



Sac. Sabato Naddeo
Cancelliere Arcivescovile




✠ **LUIGI MORETTI**
Arcivescovo Metropolitano